

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente delle azioni a favore delle foreste tropicali

(93/C 78/05)

COM(93) 53 def.

(Presentata dalla Commissione il 26 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 S e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio del 16 ottobre 1989: «La conservazione delle foreste tropicali: il ruolo della Comunità»⁽¹⁾ ha fissato le linee generali dell'azione della Comunità in questo settore;

considerando che la risoluzione del Consiglio dei ministri per la cooperazione allo sviluppo del 29 maggio 1990: «Foreste tropicali: aspetti inerenti allo sviluppo» stabiliva i principi di base per l'utilizzazione degli strumenti pertinenti ai fini della conservazione delle foreste tropicali;

considerando che in numerose risoluzioni il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per la distruzione delle foreste tropicali e per le conseguenze sulle popolazioni indigene;

considerando che il Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990 ha chiesto che sia elaborato un programma di azione per reagire contro i pericoli che minacciano le foreste tropicali;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno firmato la Dichiarazione di Rio sulle foreste nel giugno 1992;

considerando che la Comunità intende ampliare le azioni volte a promuovere la conservazione delle foreste tropicali con tutti i mezzi adeguati, nell'ambito della politica di sviluppo e utilizzando gli strumenti pertinenti dell'aiuto allo sviluppo;

considerando che un'azione comunitaria consentirà di realizzare in maniera più compiuta gli obiettivi perseguiti, a complemento delle azioni degli Stati membri;

considerando che gli strumenti finanziari di cui dispone la Comunità per la cooperazione allo sviluppo non sono adatti al sostegno di alcuni tipi di azione nel settore delle foreste tropicali;

considerando che è necessario l'impegno di risorse cospicue, onde garantire un impatto significativo sulle foreste tropicali;

considerando che è quindi necessario definire un ambito permanente nel quale vanno svolte tali iniziative;

considerando che devono essere definite norme particolareggiate per l'esecuzione di tali iniziative, in particolare riguardo al tipo di azione, ai beneficiari dell'aiuto e alle procedure di decisione;

considerando che, per comprendere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile che rientra negli obiettivi del presente regolamento, è necessario fare riferimento all'articolo 235, dato che nel Trattato non sono previsti altri poteri specifici per la politica di sviluppo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità sostiene le azioni volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali, in conformità dei criteri e delle procedure stabiliti nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. C 264 del 16. 10. 1989, pag. 1.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento per foreste tropicali si intendono le foreste, le savane e le zone boschive, con i rispettivi ecosistemi, situate nelle zone tropicali e subtropicali in climi secchi e umidi; la definizione comprende anche le popolazioni che vivono nelle foreste, indigene e di altro tipo, nonché le altre popolazioni delle regioni che utilizzano la foresta oppure le cui azioni influiscono sulla foresta.

2. Ai fini del presente regolamento per conservazione si intendono tutte le azioni volte a salvaguardare, riabilitare e gestire razionalmente le foreste tropicali.

3. Per gestione sostenibile delle foreste s'intende l'utilizzazione pianificata delle foreste in modo compatibile con la conservazione degli ecosistemi per le future generazioni.

4. Per sviluppo sostenibile s'intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, salvaguardando al tempo stesso le risorse naturali, comprese le foreste, per le future generazioni.

Articolo 3

1. Ai sensi del presente regolamento la Comunità offre contributi finanziari o consulenze tecniche per azioni che sostengono e promuovono le iniziative dei paesi in via di sviluppo e delle loro organizzazioni regionali per conservare le foreste tropicali, nell'ambito dello sviluppo sostenibile di tali paesi e regioni.

2. Il finanziamento è destinato ad organizzazioni pubbliche e private, comprese le organizzazioni non governative e le associazioni che rappresentano le popolazioni indigene e gli altri abitanti della foresta, che tra i loro obiettivi dichiarati o tra le attività regolarmente svolte inseriscano la conservazione delle foreste tropicali.

3. È attribuita particolare attenzione alle azioni a favore della conservazione di foreste che hanno un'incidenza rilevante in termini di effetti globali, quali le variazioni climatiche e la perdita della diversità biologica.

Articolo 4

1. L'ordine di precedenza delle azioni specifiche è determinato secondo le esigenze dei singoli paesi, in conformità dei programmi nazionali relativi allo sviluppo e all'ambiente per quanto riguarda le foreste. È tuttavia attribuita particolare considerazione alle azioni che promuovano le seguenti attività:

a) conservazione delle foreste basata sull'analisi delle cause della deforestazione e accompagnata dall'indicazione delle misure per combatterle;

b) gestione sostenibile delle foreste destinate alla produzione di legname e di altri prodotti;

c) partecipazione delle popolazioni locali, compresi gli abitanti della foresta, alla programmazione e all'attuazione dei progetti da finanziare, nonché dei piani nazionali e locali di utilizzazione delle foreste;

d) sviluppo delle capacità necessarie per far fronte alle esigenze in materia di formazione, legislazione e rafforzamento istituzionale ai fini della conservazione delle foreste;

e) attività di ricerca in materia di strategie, misure di adattamento, definizione delle politiche, ai fini dello svolgimento delle azioni di cui alle lettere a), b) e c) e in modo da disporre delle conoscenze necessarie per gli interventi di cui alla lettera d).

2. Secondo i casi, le azioni sono realizzate in coordinamento con i programmi internazionali inerenti alle foreste tropicali, quali il Piano d'azione per la foresta tropicale e l'Organizzazione internazionale per il legno tropicale e a sostegno dei programmi stessi.

3. Secondo i casi, le operazioni si svolgono nell'ambito di organizzazioni regionali e di programmi internazionali di cooperazione.

Articolo 5

I mezzi finanziari della Comunità sono concessi in modo autonomo oppure in cofinanziamento con gli Stati membri e con organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo. In quest'ultimo caso, per quanto possibile, è mantenuto il carattere di aiuto comunitario.

Articolo 6

Il finanziamento della Comunità è in forma di aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

L'assistenza finanziaria e tecnica può coprire tutti i costi in valuta e le spese locali per l'esecuzione dei progetti e dei programmi, comprendendo, se necessario, i programmi integrati e i progetti settoriali.

Deve essere perseguito sistematicamente il contributo, specialmente finanziario, dei partner (paesi, comunità locali, imprese, singoli beneficiari) nella misura delle loro possibilità e in funzione della natura di ciascuna operazione.

Il pagamento di imposte, tasse e oneri per i servizi è escluso dal finanziamento comunitario.

Le spese relative agli studi e alle perizie a breve e a lungo termine, realizzati per aiutare i beneficiari e la Commissione a definire gli orientamenti generali, ad individuare e a preparare le azioni, nonché ad effettuare il controllo e la valutazione, sono imputate di norma alle risorse co-

munitarie, nel quadro del finanziamento delle singole azioni oppure separatamente.

Articolo 8

Tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi beneficiari possono presentare proposte e partecipare, a parità di condizioni, alle gare d'appalto e ai contratti di approvvigionamento e di altro tipo. Tale partecipazione può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo che ricevono l'aiuto comunitario, soprattutto nell'ambito di cofinanziamenti oppure per evitare che il costo dei progetti aumenti eccessivamente a causa delle distanze, di difficoltà di trasporto o di ritardi delle consegne.

Articolo 9

I progetti e i programmi per i quali il finanziamento comunitario superi 2 milioni di ECU, nonché le modifiche sostanziali e gli eventuali superamenti di progetti e programmi approvati superiori al 20 % dell'importo inizialmente stabilito, sono adottati secondo la procedura fissata nell'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

1. La Commissione gestisce le attività di cooperazione relative alle foreste tropicali.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente ricorrendo a votazione.

Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato e informa quest'ultimo in merito al modo in cui se ne è tenuto conto.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario o opportuno stabilire altre modalità o procedure ai fini dell'esecuzione delle azioni pertinenti, queste misure devono essere adottate con la procedura stabilita nel paragrafo 2.

Articolo 11

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale nella quale sono esposte le azioni finanziate e sono riassunti i risultati e le conclusioni, affinché il Parlamento e il Consiglio possano valutare l'andamento delle attività.

Articolo 12

Il presente regolamento è attuato nell'ambito di un'impostazione coerente che comprende anche le azioni realizzate a norma del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia e della IV Convenzione di Lomé.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.